



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio affari generali attività internazionale e comunicazione
Servizio comunicazione attività internazionale studi e ricerche

Alla sig.ra DE NICOLA Valentina
istralice@yahoo.com

e, p.c. Collegio Nazionale
Guide Alpine Italiane
mobility@guidealpine.it

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento del titolo della professione di Accompagnatore di media montagna presentata dalla sig.ra DE NICOLA Valentina.
Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Rigetto.

In relazione all'istanza presentata dalla S.V., acquisita al prot. n. 18740 del 22 dicembre 2025 ed alle successive osservazioni pervenute con mail a questo Dipartimento in data 19 marzo 2026, si confermano i motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, già inviato con nota del 17 marzo 2026, prot. n. 3734.

Al riguardo, sulla base del procedimento istruttorio svolto da parte di questo Dipartimento in collaborazione con il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, ente tecnico abilitato alle verifiche relative alla qualità della formazione professionale per le professioni di alta montagna, e tenuto conto della documentazione prodotta dalla S.V., si rappresenta quanto segue.

Il titolo *Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña* da Lei posseduto, non esiste in Italia e, in ogni caso, non è assimilabile a quello di Accompagnatore di Media Montagna. In proposito, a seguito di approfondimento e confronto con la *Asociación Española de Guías de Montaña*, risulta che la figura professionale corrispondente agli standard dell'Accompagnatore di Media Montagna è il *Tecnico Deportivo en Media Montana*, così come definito nel Real Decreto 702/2019.

Inoltre, con riferimento all'attività di accompagnamento si specifica quanto segue:

- L'attività di accompagnamento escursionistico è libera su sentieri che non presentino difficoltà tecniche e/o pericoli, come ad esempio tutti i sentieri T (turistici).

L'attività di accompagnamento è riservata, e necessita di autorizzazione su sentieri che presentino difficoltà tecniche e/o pericoli, come ad esempio gli itinerari classificati EE (escursionisti esperti), secondo la scala delle difficoltà

escursionistiche del C.A.I., su ghiacciai, sentieri attrezzati, vie ferrate, e laddove sia necessario l'utilizzo di attrezzature e tecniche alpinistiche, come ad esempio gli itinerari classificati EEA (escursionisti esperti con attrezzatura) secondo la suddetta scala.

Pertanto, la sua richiesta di riconoscimento del titolo non può essere accolta.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- *Istanza di “autotutela” direttamente all'Ufficio che ha emanato l'atto (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazione dei detti ricorsi;*
- *Ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR “Tribunale Amministrativo Regionale” per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di cui all'art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 41 del Codice del processo amministrativo.*

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

IL DIRETTORE
Guglielmo Agosta